

Regolamento della scuola media

(del 18 settembre 1996)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamate la Legge sulla scuola media, del 21.10.1974, e la Legge della scuola, del 1.2.1990; ritenuto che le denominazioni concernenti le persone utilizzate nel presente regolamento si intendono al maschile e al femminile,

d e c r e t a :

CAPITOLO I **Organi cantonali della scuola media**

Direzione della scuola media

Art. 1 ¹Nell'ambito delle direttive del Consiglio di Stato, del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (detto in seguito Dipartimento) e della Divisione della scuola, l'Ufficio dell'insegnamento medio (detto in seguito UIM) è preposto alla direzione della scuola media.^[1]

²In particolare l'UIM sovrintende all'insegnamento e all'organizzazione scolastica con la collaborazione dei direttori, degli esperti e dei capigruppo del servizio di sostegno pedagogico; coordina l'attività degli organi cantonali e vi partecipa; promuove iniziative e innovazioni; esamina, all'intenzione dei servizi amministrativi e tecnici dello Stato, le necessità in materia di edilizia, attrezzature e materiali didattici.

Organi cantonali dei direttori

a) Costituzione e attività

Art. 2 ¹I direttori delle scuole medie formano il Collegio dei direttori.

²L'attività del Collegio si svolge:

- a) nelle sedute organizzate cantonalmente;
- b) nei gruppi regionali, costituiti nel Bellinzonese e Valli, nel Locarnese, nel Luganese e nel Mendrisiotto.

³Il Collegio è diretto dal Gruppo di presidenza, formato dal presidente e dal segretario, eletti dal Collegio, e dai presidenti dei gruppi regionali, eletti dai rispettivi gruppi. Le cariche in questione sono di durata biennale e non possono superare la durata di un quadriennio.

⁴I direttori delle scuole private parificate partecipano, con voto consultivo, all'attività del Collegio.

b) Funzioni e compiti

Art. 3 ¹Il Collegio dei direttori esplica la funzione di coordinamento tra il Dipartimento e gli istituti. In particolare, esso svolge compiti di informazione e di coordinamento tra gli istituti, di esecuzione di nuove disposizioni, di proposizione e di consulenza.

²I gruppi regionali trattano i temi pertinenti alle rispettive regioni e sviluppano iniziative d'interesse regionale; elaborano, d'intesa con l'UIM, le proposte di assunzione, nomina e trasferimento dei docenti; preparano i lavori del Collegio.

³Il Gruppo di presidenza è l'organo esecutivo e rappresentativo del Collegio. Esso programma i lavori del Collegio; coordina l'attività dei gruppi regionali; tratta direttamente le pratiche correnti, in particolare quelle sottoposte dall'UIM.

Esperti di materia

Art. 4 ¹Per ogni materia di insegnamento il Consiglio di Stato incarica, per pubblico concorso, alcuni esperti, con un riconoscimento orario stabilito al momento dell'incarico. L'esperto mantiene la nomina nella scuola di provenienza.

L'assegnazione della sede di servizio, ai fini del riconoscimento dell'indennità di trasferta, avviene in base ai seguenti criteri:

- a) La sede di servizio corrisponde al luogo in cui viene svolto il maggior numero di ore lezione;
- b) ogni anno l'Ufficio dell'insegnamento medio definisce la sede di servizio; qualora l'attività prevalente fosse quella dell'esperto, la sede è fissata in un istituto di scuola media centrale rispetto al comprensorio attribuito.^[2]

²L'incarico è quadriennale, scade il 31 agosto dell'anno successivo al rinnovo del Consiglio di Stato ed è rinnovabile.

³Gli esperti devono avere una formazione accademica specifica nella materia; di regola, sono docenti di scuole postobbligatorie, preferibilmente con esperienza d'insegnamento nel settore medio.

⁴Essi possono chiedere di insegnare in classi di scuola media, per un periodo limitato, per fini di verifica dei programmi e dei metodi d'insegnamento.

Scuole e comprensori d'attività

Art. 5 ¹Gli esperti svolgono le loro funzioni nelle scuole medie pubbliche e in quelle private parificate.

²L'UIM stabilisce il comprensorio delle scuole medie assegnato a ogni singolo esperto.

Esperti di materia

a) Funzioni e compiti

Art. 6 ¹Gli esperti svolgono, nell'ambito dell'insegnamento della propria materia, le funzioni di impostazione, di coordinamento e di vigilanza.

²In particolare essi:

- a) valutano la situazione e l'evoluzione dell'insegnamento nella propria materia, anche in relazione ai programmi delle scuole elementari e delle scuole postobbligatorie, e propongono innovazioni nei programmi, nei metodi e nei mezzi didattici;
- b) coordinano l'insegnamento della materia su piano cantonale, in particolare per quanto attiene alle modalità di applicazione dei programmi, ai criteri di programmazione didattica e di valutazione e alla scelta dei mezzi didattici;
- c) curano collegialmente gli aspetti interdisciplinari dei programmi e dell'insegnamento;
- d) favoriscono l'approfondimento degli aspetti culturali e didattici della materia, anche tramite iniziative di aggiornamento;
- e) esplicano la consulenza e la vigilanza disciplinare e metodologica sull'insegnamento;
- f) partecipano alle prove per l'assunzione dei docenti.

b) Modalità di lavoro

Art. 7 Per svolgere le loro funzioni, gli esperti:

- a) promuovono incontri, facoltativi o obbligatori, con i docenti, assicurando lo scambio di informazioni, di esperienze e di materiali didattici;
- b) compiono regolari visite durante le lezioni, seguite da un colloquio con i docenti interessati;
- c) incontrano le direzioni scolastiche per affrontare i problemi della propria materia negli istituti;
- d) partecipano a corsi e convegni che consentono di tenersi aggiornati sull'evoluzione scientifica e didattica della propria materia;
- e) valutano i bisogni di aggiornamento del corpo insegnante partecipando alla realizzazione dei relativi programmi.

Collegio degli esperti

Art. 8 ¹Gli esperti di materia formano il Collegio degli esperti.

²Gli esperti della stessa materia formano i gruppi di materia.

³Il Collegio e i gruppi di materia sono diretti, d'intesa con l'UIM, dal Gruppo di presidenza degli esperti, composto del presidente, del segretario e di quattro membri scelti dal Collegio. La durata in carica è, al massimo, di quattro anni.

Funzioni e compiti

Art. 9 ¹Il Collegio tratta i problemi globali dell'insegnamento e quelli della funzione di esperto. In particolare, esso valuta complessivamente l'insegnamento impartito nella scuola media; formula o preavvisa progetti e iniziative concernenti l'insegnamento; cura i criteri di coordinamento tra le varie materie.

²I gruppi di materia coordinano l'insegnamento della propria materia su piano cantonale e svolgono i compiti pedagogici e amministrativi loro affidati dall'UIM.

³Il Gruppo di presidenza è l'organo esecutivo e rappresentativo del Collegio. Esso programma i lavori del Collegio e tratta le pratiche correnti.

Capigruppo del servizio di sostegno pedagogico

Art. 10 ¹Per ogni regione, secondo un piano stabilito dal Dipartimento, è nominato uno psicopedagogo, con statuto d'impiegato e con funzione di capigruppo dei docenti di sostegno pedagogico e di corso pratico operanti nelle sedi di scuola media.

2Il capogruppo:

- a) dirige e coordina le attività collegiali dei docenti di sostegno pedagogico e di corso pratico;
- b) svolge le attività di consulenza e di vigilanza sulle attività dei docenti;
- c) collabora con le direzioni e con l'UIM per i problemi concernenti il disadattamento scolastico;
- d) cura le relazioni con altre istituzioni affini esterne alla scuola.

Collegio dei capigruppo

Art. 11 ¹I capigruppo formano il Collegio dei capigruppo. Le funzioni di presidente e segretario sono svolte a rotazione biennale.

2Il Collegio:

- a) promuove la conoscenza del fenomeno del disadattamento scolastico nella scuola media e propone misure di prevenzione e di contenimento del fenomeno stesso;
- b) assicura il funzionamento corretto e unitario del servizio;
- c) valuta i bisogni di aggiornamento e collabora alla realizzazione di appositi programmi;
- d) svolge consulenze per gli altri organi cantonali e per l'UIM.

Organi di valutazione e di vigilanza sulle attività professionali dei docenti

Art. 12 ¹I direttori, gli esperti e i capigruppo valutano, secondo le diverse situazioni, le attività professionali dei rispettivi docenti, tramite visite in classe, esame dei piani di lavoro, delle produzioni degli allievi e degli strumenti didattici utilizzati e con incontri personali.

²Tale valutazione ha lo scopo di sostenere i docenti nel loro compito pedagogico e didattico, grazie a opportuni suggerimenti e alla possibilità di esaminare in comune i punti critici dell'attività professionale.

³Direttori, esperti e capigruppo procedono a regolari scambi valutativi e operano in comune per favorire il miglioramento delle prestazioni professionali dei docenti, in particolare nei casi in cui si riscontrano difficoltà o carenze.

⁴Nei casi di difficoltà o di inadempienze professionali, direttori, esperti e capigruppo sono tenuti a intervenire presso gli interessati e a predisporre le opportune misure rimediale. Se le difficoltà e le inadempienze sono gravi o si ripetono, viene inviato un rapporto all'UIM che adotta o propone al Dipartimento i necessari provvedimenti.

CAPITOLO II

Sedi, comprensori e frequenza scolastica

Istituzione e soppressione di sedi

Art. 13 L'istituzione e la soppressione di sedi di scuola media compete al Consiglio di Stato, previa consultazione dei comuni interessati.

Commissione scolastica intercomunale

Art. 14 ¹Per ogni sede è istituita la commissione scolastica formata dai rappresentanti di tutti i comuni del comprensorio. Ogni comune è rappresentato da almeno un membro fino a un massimo di tre, scelti dai rispettivi municipi.

²Nelle sedi frequentate da allievi di un solo comune la commissione, se designata, è formata di tre membri.

³La costituzione della commissione è ratificata dal Dipartimento.

⁴La commissione nomina nel proprio ambito un presidente e un segretario; si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno; straordinariamente può essere convocata quando ne facciano richiesta almeno 1/5 dei suoi membri o il consiglio di direzione della sede.

⁵Il direttore partecipa regolarmente alle riunioni della commissione.

Comprensori

Art. 15 ¹Per ogni sede il Dipartimento definisce il comprensorio territoriale, sentiti i comuni interessati.

²Gli allievi residenti sono tenuti a frequentare la scuola media secondo i comprensori stabiliti.

³Per frequentare una sede esterna al proprio comprensorio, le famiglie devono inoltrare domanda scritta e motivata all'UIM, il quale decide sentito il preavviso dei direttori delle sedi interessate. È data facoltà di reclamo allo stesso ufficio.

⁴È riservata la frequenza delle scuole medie private.

Iscrizione di allievi provenienti da scuole medie private o da altri paesi

Art. 16 ¹Gli allievi provenienti da scuole medie private parificate possono iscriversi nelle

scuole pubbliche secondo l'esito dell'ultima classe frequentata.

²Per gli allievi provenienti da scuole medie private non parificate, la classe d'iscrizione è subordinata all'esito di un esame d'ammissione organizzato nella scuola d'arrivo. Le materie d'esame, oltre all'italiano e alla matematica, sono il francese nel primo biennio, il tedesco nel secondo biennio e l'inglese in quarta media. È ammessa una sola insufficienza.[3]

³Gli allievi provenienti da altri cantoni o da altre nazioni, che hanno preso residenza nel Ticino, sono iscritti in una classe che tiene conto dell'età e della formazione scolastica precedente.

Controllo della frequenza

Art. 17 ¹L'iscrizione degli allievi ha luogo di regola entro la fine di giugno.

²Entro la fine di settembre ogni sede trasmette ai municipi l'elenco degli allievi iscritti. Il municipio svolge gli appropriati controlli e, nei casi di inadempienza all'obbligo scolastico, interviene secondo i disposti di legge.

Assenze dalla scuola

Art. 18[4] ¹Le assenze per malattia o per altre ragioni devono essere giustificate da chi detiene l'autorità parentale mediante dichiarazione scritta da consegnare entro 3 giorni dalla ripresa della scuola.

²Per assenze dovute a malattia o infortunio superiori ai 14 giorni è richiesto il certificato medico.

³Per assenze frequenti dovute a malattia o infortunio o di durata inferiore ai 14 giorni può essere richiesto il certificato medico.

⁴Il consiglio di direzione può concedere permessi per assenze prevedibili e giustificate.

⁵In caso di mancata frequenza scolastica o di ripetute assenze non giustificabili, il direttore della scuola avverte immediatamente il municipio interessato, cui spetta l'obbligo di far rispettare la legge. Il municipio interviene nell'ambito delle sue attribuzioni. Se entro 8 giorni la legge non è stata ossequiata, il direttore trasmette gli atti accompagnati dal suo preavviso all'Ufficio dell'insegnamento medio per i provvedimenti di legge.

⁶Se l'assenza è imputabile all'allievo, il direttore avverte subito i genitori. Le assenze arbitrarie sono segnalate nell'attestato di fine anno scolastico e danno luogo a provvedimenti disciplinari di cui al capitolo VIII.

Trasporto degli allievi e refezione scolastica

a) Presentazione delle proposte

Art. 19 ¹Il consiglio di direzione, in collaborazione con la commissione scolastica intercomunale, presenta all'Ufficio della refezione e dei trasporti scolastici le proposte per l'organizzazione del trasporto degli allievi e della refezione.

²Hanno diritto al trasporto gratuito gli allievi che risiedono fuori del raggio stabilito dal Dipartimento per ogni sede scolastica. Nel limite del possibile i trasporti avvengono tramite i mezzi pubblici. Nel caso di trasporti speciali, il Dipartimento stipula le relative convenzioni con imprese di trasporto. In casi eccezionali possono entrare in considerazione anche trasporti privati.

³L'ammontare della partecipazione alle spese da parte delle famiglie è di 50 fr. annui; le direzioni scolastiche provvedono all'incasso.[5]

⁴L'ammontare della partecipazione alle spese da parte dei comuni è pari a 1/3 della spesa totale annua, dedotta la partecipazione delle famiglie, ed è ripartito in base al numero di allievi del Comune che frequentano la scuola media.[6]

b) Modalità

Art. 20 ¹La refezione degli allievi che non possono rientrare a casa a mezzogiorno è assicurata:

a) nel ristorante scolastico della sede frequentata;

b) in altre mense o in esercizi pubblici quando il numero degli allievi non giustifichi l'istituzione del ristorante scolastico.

²Il costo dei pasti nelle mense scolastiche, a carico delle famiglie, è stabilito dal Consiglio di Stato in misura uniforme per tutte le sedi. Per le refezioni fuori sede le famiglie pagano il medesimo importo di chi frequenta le mense scolastiche; l'eccedenza è a carico dello Stato.

³Il consiglio di direzione organizza la sorveglianza per la pausa di mezzogiorno. I docenti incaricati fruiscono dei riconoscimenti previsti dal Regolamento dei dipendenti dello Stato.

⁴Nei confronti degli allievi indisciplinati, il consiglio di direzione può predisporre delle sanzioni, come al cap. VIII.

Piano orario settimanale

Art. 21[8] ¹Il piano orario settimanale è il seguente:[9]

Materie	Classi			
	I	II	III	IV
Italiano	6	5	6	6 (di cui 2 di labo)
Francese	4	3	-	-
Tedesco	-	3	3	3
Inglese	-	-	3	3
Storia e civica	2	2	2.5	2
Geografia	2	2	2	2
Matematica	5	5	5	5
Scienze naturali	3	2	4	3 (di cui 2 di labo)
Ed. visiva	2	2	2	-
Ed. musicale	2	2	1	-
Ed. alle arti plastiche	2	2	-	-
Ed. fisica	3	3	3	3
Insegnamento religioso	1	1	1	1
Ora di classe	1	1	0.5	1
Opzione d'orientamento				2
Opzione capacità espressive e tecniche				2
Opzione latino	-	-	2	4
Opzione francese			2	2
Totale	33	33	33	33

²Gli istituti, per decisione del consiglio di direzione, possono adottare una variante con 32 ore settimanali nel ciclo d'osservazione e 34 nel ciclo d'orientamento purché ciò non comporti spese di trasporto supplementari. In questo caso un'ora di educazione fisica è spostata dalla I alla III classe e un'ora di educazione fisica è spostata dalla II alla IV classe.

³L'anno scolastico è suddiviso in due semestri.

Educazione alle arti plastiche ed educazione alimentare[10]

Art. 22 ¹Nelle classi I e II, il corso di educazione alle arti plastiche ha luogo quando la sezione ha più di 15 allievi per mezze sezioni miste.[11]

²Il corso di educazione alimentare e cucina per mezze sezioni, della durata di 12 settimane (48 ore in totale comprese 2 ore settimanali fuori orario per i pasti) è incluso nelle ore di scienze della classe III. Le mezze sezioni libere sono impegnate nel laboratorio scientifico.[12]

Insegnamento differenziato nei cicli d'orientamento

Art. 23[13] ¹Nelle classi III e IV, gli allievi possono scegliere, secondo le disposizioni degli art. 50, 51 e 52, i corsi attitudinali di matematica e tedesco in sostituzione dei rispettivi corsi di base obbligatori. Gli allievi dei corsi di base possono essere ammessi nei corsi attitudinali, per un periodo di prova non superiore a 4 settimane, in vista di un cambio di corso. Il periodo di prova può iniziare, di regola, dalla quarta settimana di scuola.

²Nella classe III sono offerti, in forma di opzione:

- il corso di francese di 2 ore: un'ora sovrapposta, prioritariamente a educazione fisica o, subordinatamente, a educazione visiva, e un'ora fuori orario;
- il corso di latino di 2 ore: un'ora sovrapposta a italiano e un'ora fuori orario.

³Nella classe IV sono offerti, in forma di opzioni:

- un corso, a scelta, di educazione visiva o musicale o di tecniche di progettazione e costruzioni (opzione capacità espressive e tecniche);[14]
- un corso, a scelta, di attività tecniche o artigianali o commerciali (opzione di orientamento);
- il corso di francese di 2 ore: sovrapposto all'opzione di orientamento;
- il corso di latino di 4 ore: 1 ora sovrapposta a italiano (classe intera), un'ora sovrapposta a educazione fisica e 2 ore fuori orario.

Insegnamento della civica e dell'educazione alla cittadinanza

Art. 23a[15] ¹Nelle classi III e IV è previsto l'insegnamento della civica e dell'educazione alla cittadinanza.

²L'insegnamento è compreso parzialmente nel programma di storia e civica e si completa con

l'organizzazione di alcune giornate o mezze giornate riservate a queste tematiche, per un onere complessivo di 36 ore annue.

³La direzione è responsabile dell'organizzazione delle giornate o mezze giornate di cui al cpv.2.

⁴La valutazione attestante il raggiungimento degli obiettivi stabiliti per l'insegnamento della civica e dell'educazione alla cittadinanza è inserita nella nota di storia.

Alfabetizzazione informatica

Art. 23b^[16] Nella classe I tutti gli allievi seguono il corso di alfabetizzazione informatica della durata di 12 ore. Il corso ha luogo, di regola, nel corso del primo semestre ed è impartito da un docente dell'istituto scolastico in collaborazione con il docente di materia.

Ora di classe

Art. 24 ¹L'ora di classe è attribuita al docente di classe, il quale ne pianifica le attività sulla base delle indicazioni specifiche contenute nei piani di formazione.^[17]

²Nell'ora di classe sono trattati problemi particolari della classe e dell'istituto, temi di interesse degli allievi, temi d'attualità e l'informazione scolastica e professionale.

Valutazione della scuola media

Art. 25 ¹L'UIM promuove, con la collaborazione dell'Ufficio studi e ricerche e degli organi cantonali, la realizzazione di ricerche e indagini atte a valutare gli effetti dell'insegnamento e della vita d'istituto per quanto attiene agli aspetti educativi, cognitivi e all'orientamento scolastico-professionale.

²La valutazione consente di orientare i processi di innovazione e sperimentazione.

Prove cantonali^[18]

Art. 26^[19] ¹Le prove cantonali sono uno degli strumenti per la valutazione formativa e regolativa dell'insegnamento.

²L'UIM, in collaborazione con gli organi cantonali, elabora un piano pluriennale delle materie e degli argomenti interessati e stabilisce le materie incluse annualmente nelle prove.

³Le prove possono essere distinte per materia o interessare più materie. La loro stesura è affidata agli esperti. Alla stessa collaborano direttori e gruppi di docenti secondo disposizioni stabilite annualmente.

⁴I risultati delle prove cantonali sono diffusi tramite appositi rapporti e danno luogo a iniziative formative.

CAPITOLO IV

Compiti e funzionamento degli istituti

Compiti degli istituti

Art. 27 ¹Nell'ambito degli orientamenti e delle disposizioni previste dalle leggi, dai regolamenti e dai programmi d'insegnamento, gli istituti promuovono in modo autonomo la realizzazione degli obiettivi pedagogici, didattici e culturali della scuola media.

²In particolare, il consiglio di direzione - coadiuvato dagli altri organi d'istituto - crea le condizioni affinché:

- a) la vita d'istituto abbia un indirizzo educativo, comunicativo e di apertura a tutte le componenti;
- b) gli organi d'istituto possano adempiere al meglio le loro funzioni;
- c) siano promossi la valutazione del funzionamento dell'istituto e lo spirito d'iniziativa e di innovazione.

Progetto educativo

Art. 28^[20] ¹Il consiglio di direzione elabora il progetto educativo dell'istituto sulla base delle indicazioni del collegio dei docenti, delle finalità e dei compiti educativi attribuiti alla scuola media dalla legge e dai programmi vigenti.

²Il progetto educativo deve essere approvato dal collegio dei docenti.

Valutazione interna

Art. 29 ¹Alla fine di ogni anno scolastico, il consiglio di direzione redige un rapporto di gestione dell'istituto all'intenzione dell'UIM.

²Periodicamente, d'intesa con l'UIM, il consiglio di direzione elabora un rapporto di valutazione generale, in cui figurino l'analisi della situazione e della vita interna, il bilancio sulle iniziative intraprese, la valutazione dei risultati, le intenzioni e i progetti per il periodo successivo. Esso è discusso dal collegio dei docenti e dagli organi di rappresentanza delle componenti della scuola.

³Per le attività di valutazione interna, gli istituti possono ricorrere all'assistenza di specialisti.

Attività collegiali

Art. 30 Ogni istituto stabilisce, al di fuori dell'orario scolastico, un tempo di almeno due ore settimanali destinato alle attività degli organi dell'istituto (collegio dei docenti, consigli di classe, gruppi di materia, altri organi d'istituto). I docenti sono tenuti a essere disponibili secondo il programma e le disposizioni del consiglio di direzione.

Allievi e genitori

Art. 31 ¹Gli allievi e i genitori hanno il diritto di essere informati sull'insegnamento e sulla vita della classe e dell'istituto. Essi possono esprimere in proposito le loro osservazioni e proposte al docente di classe o di materia e al consiglio di direzione.

²Gli organi di rappresentanza degli allievi e dei genitori possono esprimere le loro osservazioni e proposte sul progetto d'istituto, sul regolamento interno e sui documenti di valutazione dell'istituto.

Assemblea degli allievi

Art. 32 ¹Le modalità di costituzione dell'assemblea degli allievi sono definite nel regolamento interno dell'istituto.

²Il consiglio di direzione, con la collaborazione dei docenti di classe interessati, assicura l'informazione agli allievi e li aiuta a costituire l'assemblea e a farla funzionare.

³L'ora di classe può essere utilizzata per agevolare la costituzione e il funzionamento dell'assemblea.

⁴Un apposito albo è messo a disposizione dell'assemblea e dei singoli allievi.

Riunione dei genitori per classe

Art. 33 ¹I docenti di classe, d'intesa con il consiglio di direzione, convocano i genitori di ogni classe almeno una volta all'anno. I docenti delle classi interessate sono tenuti a partecipare alle riunioni con i genitori.

²Le riunioni hanno lo scopo di stabilire un dialogo tra docenti e genitori sull'insegnamento, sui problemi educativi e sulla vita della classe e di concordare le forme di collaborazione. Alle riunioni possono essere invitati anche gli allievi.

CAPITOLO V

Organizzazione dell'insegnamento

Orario settimanale d'istituto

Art. 34 Il piano orario d'istituto è stabilito dal consiglio di direzione sulla base del piano orario cantonale ed è esposto all'albo della scuola.

Campi d'autonomia degli istituti

Art. 35 ¹Il consiglio di direzione, sentito il collegio dei docenti, stabilisce se l'orario è uniforme per tutto l'anno scolastico o differenziato per semestre. Nel secondo caso deve essere rispettato l'impegno complessivo annuale previsto dal piano orario per le diverse materie.

²Ogni istituto, interessando gli esperti, può sviluppare in modo autonomo iniziative di appoggio all'insegnamento, quali:

- a) attività di revisione, esercitazione, approfondimento e sviluppo;
- b) attività di natura culturale, didattica o sportiva di uno o più giorni esterne alla sede;
- c) momenti di insegnamento fondati su progetti pluri- o interdisciplinari;
- d) attività di animazione, quali spettacoli, giornale d'istituto, attività culturali, interventi nel territorio, ecc.

³A tale scopo le direzioni possono realizzare programmi speciali sull'arco dell'anno scolastico per un totale massimo equivalente a 4,5 settimane scolastiche.

Calcolo del fabbisogno annuale di ore d'insegnamento

a) Numero delle sezioni

Art. 36 Le sezioni di I sono formate secondo gli effettivi seguenti:

N° allievi per classe	N° sezioni
fino a 25	1
da 26 a 50	2
da 51 a 74	3

da 75 a 96	4
da 97 a 120	5
da 121 a 138	6
da 139 a 161	7
da 162 a 176	8
da 177 a 198	9

Nel passaggio dalla I alla II, le sezioni non vengono rifuse salvo nei casi di una diminuzione marcata degli effettivi.

Costituzione dei gruppi d'insegnamento

Art. 37[21] ¹Nelle classi III e IV i gruppi d'insegnamento sono costituiti secondo i seguenti parametri:

- insegnamento comune: massimo 23 allievi per gruppo, purché i gruppi comprendano mediamente almeno 16 allievi;
- corsi di matematica e tedesco: massimo 18 allievi nei corsi di base, 25 nei corsi attitudinali;
l'insegnamento dell'inglese in IV avviene per gruppi eterogenei a effettivi ridotti, al massimo 16 allievi;
- corso di latino e francese: massimo 25 allievi per gruppo;
- opzioni, ad esclusione di latino e francese; ogni istituto ha diritto per la IV classe a un numero complessivo di ore calcolato secondo la seguente tabella:[22]

N. sezioni	Totale ore
2	10
3	14
4	20
5	24
6	28
7	34
8	38

²L'insegnamento obbligatorio di educazione alle arti plastiche, di educazione alimentare e cucina e dei laboratori di italiano e di scienze ha luogo per mezze classi, ritenuto un numero minimo di 15 allievi per sezione.[23]

Insegnamento religioso

Art. 38 ¹Per l'insegnamento della religione cattolica, le sezioni vengono rifuse, di regola, quando vi sono iscritti meno dell'80% degli allievi di una classe e purché esistano le condizioni organizzative appropriate; i gruppi non possono essere superiori a 25 allievi.

²Per l'insegnamento della religione evangelica sono attribuite 1 ora fino a 6 iscritti complessivi, 2 oltre 6 iscritti; se gli iscritti per ciclo biennale sono superiori a 15, sono attribuite 2 ore.[24]

Sostegno pedagogico e corso pratico

Art. 39 Per il servizio di sostegno pedagogico e corso pratico ogni istituto dispone complessivamente di:

- fino a 14 sezioni: 1,5 posti, di cui almeno 1 per il sostegno pedagogico;
- da 15 a 20 sezioni: 2 posti, di cui almeno 1,5 per il sostegno pedagogico;
- da 21 a 26 sezioni: 2,5 posti, di cui almeno 1,5 per il sostegno pedagogico;
- oltre 26 sezioni: 3,5 posti, di cui almeno 2,5 per il sostegno pedagogico.

In casi particolari, la distribuzione dei tempi tra il sostegno pedagogico e il corso pratico è decisa di comune accordo tra la direzione e il capogruppo.

Altri compiti

Art. 40[25] Ogni istituto dispone di un riconoscimento di:

- 1 ora per sezione per la funzione di docente di classe;
- 1 ora fino a 14 sezioni, 2 da 15 a 20 sezioni, 3 oltre 20 sezioni per la gestione di laboratori e di infrastrutture didattiche;
- 3 ore per la gestione delle aule d'informatica, per la consulenza interna relativa all'integrazione delle tecnologie informatiche nell'insegnamento e per la conduzione di due corsi di alfabetizzazione informatica;
- 2 ore per la presenza di sottosedi;
- 1/3 di ora per l'alfabetizzazione informatica per sezione di I media; il numero di sezioni è dato dal numero di sezioni di I media diminuito di due unità.

Compensazioni interne

Art. 41 Purché siano salvaguardate le prescrizioni del piano orario, il consiglio di direzione

può modificare i parametri descritti nei precedenti articoli adottando compensazioni senza aggravio finanziario.

Composizione delle sezioni

Art. 42 Nelle classi I-II e nella parte comune dell'insegnamento delle classi III-IV, le sezioni devono essere composte, per quanto riguarda le capacità degli allievi, in modo eterogeneo.

Materiale individuale gratuito e libri di testo

Art. 43 ¹Ogni allievo di scuola media riceve gratuitamente il materiale scolastico previsto nell'elenco ufficiale, predisposto dall'UIM.

²L'UIM emana l'elenco dei libri di testo a scelta dei docenti sulla base delle indicazioni degli esperti e dei docenti. L'elenco è aggiornato annualmente entro la fine di aprile.

³L'UIM può autorizzare l'utilizzazione sperimentale di un libro di testo fuori dell'elenco ufficiale da parte di un docente o di un gruppo di docenti.

⁴Nei casi di perdita o di danneggiamenti, gli allievi sono tenuti a sostituire i materiali e i testi a loro spese.[\[26\]](#)

Attrezzature e materiali didattici

Art. 44 ¹Il consiglio di direzione, con la collaborazione dei docenti, tiene aggiornato annualmente l'elenco delle attrezzature e dei materiali didattici in dotazione.

²Nel caso di danni per negligenza alle attrezzature e al materiale in dotazione, i responsabili sono tenuti a risarcirne i costi.

Programmazione d'istituto

Art. 45[\[27\]](#) Il consiglio di direzione, sentito il collegio dei docenti, elabora entro la fine di settembre un programma annuale di massima delle attività dell'istituto.

Programmazione didattica

Art. 46 ¹Tenendo in considerazione le indicazioni dei programmi e la situazione iniziale delle classi, ogni docente prepara, entro fine settembre, il piano di lavoro annuale delle diverse sezioni in cui è chiamato a insegnare.

²Nel caso di iniziative che coinvolgono più discipline, i piani di lavoro sono elaborati insieme dai docenti interessati.

³I gruppi di materia e i consigli di classe concertano, nelle riunioni precedenti l'inizio dell'anno scolastico, i contenuti di massima dei piani di lavoro e le iniziative comuni.

⁴I direttori e gli esperti possono richiedere in qualunque momento i piani di lavoro ai singoli docenti o a gruppi di docenti.

⁵L'UIM, in collaborazione con gli esperti, può elaborare indicazioni per l'elaborazione dei piani di lavoro.

Attività scolastiche a domicilio

Art. 47 ¹Le attività scolastiche a domicilio consistono in compiti scritti, studio personale e attività di ricerca e raccolta di documenti.

²Esse sono assegnate quale complemento alle attività di studio e di esercitazione svolte in classe e hanno lo scopo di abituare gli allievi alle verifiche e all'approfondimento personale e di favorire la conoscenza delle attività scolastiche da parte dei genitori.

³Nell'attribuzione delle attività a domicilio occorre seguire criteri di moderazione, specialmente nelle prime classi, e di concertazione tra i docenti.

⁴L'attività di studio personale sono adeguatamente preparate in classe sul piano metodologico.

Adattamenti del curriculum scolastico

Art. 48 ¹Nel caso di allievi:

- a) con problemi di salute o difficoltà sensoriali o motorie, attestati da certificati medici,
- b) con una preparazione scolastica antecedente molto inferiore o diversa da quella prevista dalle scuole ticinesi, senza possibilità ragionevoli di recupero,
- c) con evidenti difficoltà intellettive o di comportamento,

il consiglio di direzione può adattare il curriculum scolastico, prevedendo esoneri da determinate materie, compensati da altre attività formative.

²Tali adattamenti sono decisi con la collaborazione del docente di sostegno pedagogico e, se del caso, del docente di lingua e di integrazione e devono avere il consenso delle famiglie interessate.

Allievi allogliotti

Art. 49 Le modalità organizzative dei corsi di lingua e delle attività d'integrazione sono

disciplinate dall'apposito regolamento.

Iscrizione ai corsi attitudinali e ai corsi opzionali in III[28]

Art. 50[29] ¹L'iscrizione ai corsi attitudinali e ai corsi opzionali ha luogo alla fine della seconda classe previa informazione dei genitori e degli allievi.

²Il consiglio di classe consiglia le famiglie e gli allievi nelle scelte curricolari. In caso di disaccordo, può decidere la famiglia, salvo quanto prescritto al cpv. 3.

³Per iscriversi ai singoli corsi attitudinali occorre aver ricevuto, alla fine della seconda classe, almeno la nota 4,5 nelle rispettive materie.

⁴L'iscrizione al corso opzionale di francese è concessa a chi ha raggiunto almeno la nota 4 alla fine della seconda media.

⁵Una sola deroga può essere concessa dal consiglio di classe, su richiesta della famiglia, a condizione che la media delle note nelle materie obbligatorie alla fine della seconda classe sia di almeno 4,5.

Iscrizione ai corsi attitudinali e opzionali in IV

Art. 51[30] ¹L'iscrizione nella IV classe ai corsi attitudinali di matematica e di tedesco può aver luogo se, alla fine della III, l'allievo ha ottenuto la nota 4 nel corso attitudinale o almeno la nota 5 nel corso di base corrispondente: l'iscrizione ai corsi opzionali di francese e di latino è concessa se, alla fine della III, l'allievo ha ottenuto la sufficienza.

²Sulla base della valutazione complessiva del profitto e dell'impegno, il consiglio di classe può concedere una sola deroga alla norma del capoverso precedente, ritenuto comunque che il profilo delle note alla fine della terza non può ammettere più di una insufficienza nei corsi in questione, rispettivamente che la nota ottenuta nel corso di base corrispondente non sia inferiore a 4,5.

³...

⁴...

Cambiamento di curriculum

Art. 52[31] ¹Nelle classi III e IV è possibile modificare le scelte iniziali in tedesco e matematica entro la fine di febbraio, per decisione concorde del consiglio di classe e della famiglia. In caso di disaccordo il passaggio non può aver luogo.

²Salvo casi eccezionali, la scelta delle opzioni è vincolante per l'intero anno scolastico.

CAPITOLO VI

Servizio di sostegno pedagogico

Scopo

Art. 53 ¹Il servizio di sostegno pedagogico è un'istituzione interna alla scuola media per affrontare i compiti di prevenzione del disadattamento scolastico e per aiutare gli allievi con gravi difficoltà di apprendimento o di adattamento scolastico.

²Il servizio comprende il sostegno pedagogico e il corso pratico.

³L'ammissione di un allievo alle attività previste dal sostegno pedagogico e dal corso pratico è accompagnata da un'adeguata informazione dei genitori.

Compiti dei docenti di sostegno pedagogico

Art. 54 ¹Il docente di sostegno pedagogico:

- a) fa opera di prevenzione del disadattamento scolastico stabilendo contatti e collaborazioni all'interno dell'istituto e promuovendo, in accordo con il consiglio di direzione, iniziative appropriate;
- b) esamina le cause delle difficoltà scolastiche degli allievi segnalati e realizza appropriati interventi volti a sostenere l'allievo nelle sue attività di apprendimento e nell'adattamento alla vita scolastica.

²L'intervento diretto con gli allievi può aver luogo singolarmente, per piccoli gruppi o, previo accordo con i docenti interessati, durante le lezioni regolari. Il consiglio di classe è coinvolto nel programma di lavoro del docente di sostegno.

³Il docente di sostegno cura i rapporti con l'analogo servizio delle scuole elementari e collabora con la direzione per la formazione delle prime classi, così come collabora con altri servizi interni o esterni all'istituto.

Corso pratico

Art. 55 ¹Il corso pratico contribuisce a rafforzare le conoscenze scolastiche fondamentali, a valorizzare le capacità pratiche di allievi con gravi difficoltà di apprendimento e a favorire, in

collaborazione con l'orientatore professionale, l'inserimento successivo nel mondo del lavoro.
2Esso sostituisce una o più materie d'insegnamento per un massimo di 12 ore settimanali.
3L'iscrizione annuale al corso pratico è decisa dal consiglio di direzione su proposta del consiglio di classe in collaborazione con il servizio di sostegno pedagogico. È richiesto il consenso della famiglia.

Onere di lavoro

Art. 56 1L'orario d'insegnamento dei docenti di sostegno pedagogico e di corso pratico è dedicato interamente a interventi diretti con allievi.

2Le attività di contatto e di collaborazione all'interno dell'istituto e con istituzioni esterne, così come la partecipazione ai lavori del gruppo regionale, sono svolte al di fuori dell'orario d'insegnamento.

CAPITOLO VII

Valutazione e certificazione del lavoro scolastico

Valutazione iniziale e valutazione formativa

Art. 57 Le attività di valutazione iniziale e di valutazione formativa costituiscono aspetti pedagogici connessi con l'insegnamento e sono pertanto sviluppate nei programmi d'insegnamento.

Valutazione sommativa

Art. 58 1Alla fine del primo semestre, il consiglio di classe invia alle famiglie un rapporto sulle acquisizioni e sui progressi realizzati da ogni allievo nei vari aspetti dell'apprendimento e del comportamento. Le modalità generali di stesura del rapporto semestrale sono definite dall'UIM con la collaborazione degli organi cantonali.

2Alla fine dell'anno scolastico, i docenti esprimono una sintesi del profitto finale conseguito da ogni allievo attraverso le note da 2 a 6; 4 è la nota di sufficienza; sono ammesse le note intermedie 4,5 e 5,5. È pure attribuita la nota concernente il comportamento.

3La nota delle materie in cui l'insegnamento è attribuito a due docenti è concordata tra i docenti interessati.[32]

Passaggio da una classe all'altra

Art. 59 1Di regola un allievo è promosso alla classe successiva; sono tuttavia riservate le disposizioni concernenti l'ammissione ai corsi attitudinali o a corsi opzionali. In ogni modo è promosso l'allievo che presenta, al termine di una classe intermedia, note con non più di due insufficienze, di cui al massimo una nota 2.[33]

2Il consiglio di classe, sentiti preliminarmente la famiglia e l'allievo, può decidere la ripetizione di una classe solo quando, cumulativamente:

- a) le insufficienze siano ritenute superabili attraverso la ripetizione della classe, sulla base di un esame delle cause delle difficoltà e delle possibilità di sviluppo delle attitudini e del comportamento dell'allievo;
- b) la ripetizione della classe risulti la soluzione più appropriata per permettere all'allievo di riprendere un corso di studi regolare.[34]

3La decisione di ripetizione può essere presa una sola volta nel quadriennio, riservate le disposizioni dell'art. 60. Una seconda ripetizione può essere decisa solo nel caso di assenze prolungate.[35]

4Per le decisioni di passaggio da una classe all'altra e di rilascio della licenza votano solo i docenti dei corsi frequentati dai singoli allievi; il docente che insegna più materie ha diritto ad un solo voto.[36]

5I docenti di sostegno pedagogico, di corso pratico e di lingua e di integrazione partecipano regolarmente ai consigli di classe e hanno diritto di voto per gli allievi rispettivamente seguiti.

Altri casi di ripetizione di classi

Art. 60 1Nel caso di promozione di classe con una o più insufficienze, i genitori possono chiedere di far ripetere la classe con motivazione scritta al consiglio di direzione, a cui spetta decidere.[37]

2Un allievo ammesso in III, senza la possibilità d'iscrizione ad almeno un corso attitudinale, può ripetere la II per decisione della famiglia.[38]

3Un allievo promosso dalla classe III o dalla classe IV senza insufficienze e con corsi di base può ripetere la stessa classe scegliendo due corsi attitudinali.[39]

4L'allievo che ripete la quarta classe, può essere tenuto, per evitare la formazione di nuove sezioni, a iscriversi in un altro istituto.

Certificazione

Art. 61 ¹La certificazione della frequenza scolastica e dei risultati ottenuti ha luogo tramite:

- a) l'attestato di fine anno scolastico, controfirmato da chi detiene l'autorità parentale, che comprende:
 - la descrizione del curriculum di formazione seguito durante l'anno,
 - le note sul profitto scolastico per materia e sul comportamento,
 - eventuali osservazioni complementari sul curriculum scolastico,
 - le decisioni relative alla promozione;
 - b) il certificato di licenza dalla scuola media con l'indicazione, quando è il caso, del diritto d'accesso alle scuole medie superiori senza esami d'ammissione;
 - c) il certificato di frequenza della scuola media e di proscioglimento dall'obbligo scolastico per chi non ottiene il certificato di licenza.
- ²Il certificato di licenza dalla scuola media, firmato dal direttore d'istituto, è autenticato dal Dipartimento.

Frequenza della scuola media dopo il proscioglimento

Art. 62 Gli allievi prosciolti dall'obbligo scolastico che continuano a frequentare la scuola devono impegnarsi a una frequenza regolare, a un impegno costante e a un comportamento corretto.

Licenza dalla scuola media

Art. 63 ¹La licenza dalla scuola media è data agli allievi che al termine della quarta classe hanno ottenuto la sufficienza in tutte le materie di studio obbligatorie, più la materia scelta nell'opzione capacità espressive e tecniche. Essa è pure concessa nei casi di una o due note 3 o di una nota 2 purché la media delle note nelle materie obbligatorie più la materia scelta nell'opzione capacità espressive e tecniche sia di almeno 4.[\[40\]](#)

²Nei casi

- a) del cpv. 1, ma con la media inferiore a 4, oppure;
- b) di tre note 3 o di una nota 3 e una nota 2, indipendentemente dalla media ottenuta, il consiglio di classe può concedere, a maggioranza, la licenza, alla condizione che il giudizio complessivo sull'attività scolastica dell'allievo sia positivo.[\[41\]](#)

Licenza per gli allievi del corso pratico e per gli allievi esonerati da una o più materie d'insegnamento

Art. 64 Per gli allievi che alla fine della quarta classe non ottengono la nota in una o più materie per esoneri come agli art. 48 e 55 del presente regolamento valgono le seguenti norme:

- a) l'assenza della nota di educazione fisica o di altre materie dovuta a esonero per motivi fisici non compromette l'ottenimento della licenza;
- b) nel caso di esoneri o di frequenza del corso pratico, attestata positivamente, il consiglio di classe può concedere la licenza a condizione che la somma delle note mancanti e di quelle insufficienti sia di tre al massimo.
- c) nel caso di esoneri sostituiti con la frequenza del corso pratico, la valutazione assegnata dal docente di corso pratico, se positiva, compensa l'assenza di una nota.[\[42\]](#)

Iscrizione nelle scuole medie superiori senza esami d'ammissione

Art. 65[\[43\]](#) ¹Il diritto d'iscrizione alle scuole medie superiori senza esami d'ammissione è concesso agli allievi licenziati dalla scuola media alle seguenti condizioni:

- a) media delle note nelle materie obbligatorie (inclusa la materia scelta nell'opzione capacità espressive e tecniche) di almeno 4,65, con al massimo un'insufficienza;
- b) frequenza dei corsi attitudinali di matematica e tedesco;
- c) avere ottenuto almeno il 4,5 in italiano.

²Nel caso in cui la media delle note di cui alla lettera a) sia inferiore a 4,65, ma comunque di almeno 4,5, il consiglio di classe può concedere il diritto valutando il profilo delle note, le potenzialità dell'allievo ed eventuali situazioni particolari.

³Se l'allievo non ha seguito il corso attitudinale di tedesco, ma ha conseguito almeno la nota 5 nel corso di base e rispetta le condizioni di cui al cpv. 1 lett. a) e c) ottiene il diritto d'iscrizione alle scuole medie superiori senza esami d'ammissione.

⁴Nel caso in cui la nota in italiano sia 4 e siano acquisite le altre condizioni previste ai punti a) e b) del cpv. 1, il consiglio di classe può concedere il diritto, valutando il profilo delle note, le potenzialità dell'allievo ed eventuali situazioni particolari.

⁵Le deroghe di cui ai cpv. 2 e 4 non sono cumulabili. La decisione del consiglio di classe viene

iscritta nel registro delle note e nell'attestato di fine anno scolastico dell'allievo; le singole note non vengono modificate.

⁶Le possibilità di iscrizione nei diversi curricula delle scuole medie superiori, secondo la frequenza dei corsi di latino e di francese e le note ottenute, è regolata dalle norme previste dalle scuole medie superiori.

Iscrizione nelle scuole medie superiori con esami d'ammissione

Art. 66^[44] Gli allievi che non rispondono ai requisiti dell'art. 65 possono ancora iscriversi nelle scuole medie superiori tramite esame d'ammissione, secondo le norme previste da queste scuole.

Iscrizione nelle altre scuole postobbligatorie

Art. 67 Le norme per l'ammissione nelle altre scuole postobbligatorie, in particolare in quelle professionali, sono stabilite nei rispettivi regolamenti.

CAPITOLO VIII

Comportamento degli allievi e provvedimenti disciplinari

Rispetto delle norme della vita d'istituto

Art. 68 Gli allievi sono tenuti a mantenere un comportamento adeguato ai valori della convivenza e alle norme dell'istituto, in particolare al rispetto delle persone, delle attrezzature, dell'ambiente fisico e dei beni personali. I conflitti devono essere risolti attraverso pratiche educative fondate sui principi del diritto.

Interventi e sanzioni

Art. 69 ¹Le mancanze disciplinari danno luogo, quale primo intervento, a un colloquio chiarificatore ed educativo tra allievi e insegnanti e a un richiamo; in casi di una certa gravità devono esservi associati i genitori, il docente di classe e il direttore della scuola.

²Per mancanze disciplinari ripetute o gravi il consiglio di direzione può adottare i seguenti provvedimenti:

- a) richiamo scritto alla famiglia;
- b) obbligo di svolgere delle attività a scuola fuori orario;
- c) obbligo di risarcire i danni arrecati;
- d) esclusione da uscite scolastiche e da altre iniziative particolari, sostituite da altra attività;
- e) sospensione dell'insegnamento o dalla scuola fino a dieci giorni, con comunicazione all'UIM.^[45]

Provvedimenti disciplinari di competenza dell'UIM

Art. 70 ¹Quando il comportamento di un allievo pregiudica manifestamente la regolarità della vita scolastica, l'UIM può sospendere un allievo per una durata superiore a dieci giorni e, secondo i casi, chiedere l'intervento delle autorità di vigilanza sui minorenni o di servizi specialistici.^[46]

²La proposta di sospensione deve essere formulata per iscritto dal consiglio di direzione, previo colloquio con la famiglia, in collaborazione con il servizio di sostegno pedagogico.

³Entro un tempo ragionevole, l'allievo ancora in età d'obbligo scolastico è riammesso a scuola, salvo nel caso in cui sia disposta la collocazione in istituti speciali.

⁴L'UIM, su proposta del consiglio di direzione, può decretare l'esclusione dalla scuola di allievi già prosciolti dall'obbligo scolastico, quando il rendimento e il comportamento siano manifestamente negativi.

⁵Contro le decisioni dell'UIM è data facoltà di reclamo.

CAPITOLO IX

Licenza dalla scuola media per privatisti

Condizioni di ammissione

Art. 71 ¹Agli esami di licenza per privatisti sono ammessi i candidati che non sono in possesso di alcun tipo di licenza di scuola media ticinese e che:

- a) risiedono nel Cantone;
- b) si trovano almeno nel sedicesimo anno di età.

²In ogni caso non possono essere ammessi i candidati che hanno frequentato la scuola media nel Ticino nello stesso anno e in quello precedente.

³Le modalità di iscrizione sono pubblicate nel Foglio Ufficiale almeno 6 mesi prima dell'esame. Gli iscritti ricevono i programmi specifici e la documentazione orientativa necessaria.

⁴È richiesta una tassa d'esame, fissata dalla Divisione della scuola.

Materie d'esame

Art. 72 ¹L'esame comporta prove in:

- italiano (scritto e orale);
- matematica (scritto e orale);
- inglese (orale; prova scritta in alternativa a quella di tedesco);
- tedesco (orale; prova scritta in alternativa a quella di inglese);
- storia e geografia (orale);
- scienze naturali (orale).[\[47\]](#)

²Per ogni materia gli esperti della scuola media elaborano un programma d'esame fondato sui contenuti essenziali dei programmi della scuola media.

Organizzazione degli esami

Art. 73 ¹Gli esami hanno luogo annualmente in una sede di scuola media designata dall'UIM. L'organizzazione è affidata alla direzione, la quale istituisce un'apposita commissione d'esame. Di essa fanno parte il direttore e due docenti della sede per ogni materia d'esame.

²Il direttore procede a un colloquio preliminare volto a conoscere le esperienze acquisite dai candidati sul piano scolastico e professionale.

³Gli esperti della scuola media esercitano una funzione di supervisione per la preparazione delle prove e per la valutazione.

Condizioni per l'ottenimento della licenza

Art. 74 ¹Per l'ottenimento della licenza la somma delle note ottenute nei sei esami deve essere di almeno ventiquattro punti; non sono ammesse più di due insufficienze.

²La commissione d'esame, anche sulla base degli elementi di giudizio raccolti durante il colloquio preliminare da parte del direttore, ha la possibilità di assegnare fino a un massimo di due punti, quando ciò si rendesse necessario per ottenere la licenza e a condizione che il numero delle insufficienze non sia superiore a due materie.

³Nel caso di insuccesso gli esami possono essere ripetuti negli anni seguenti una sola volta.

Attestato di licenza

Art. 75 I candidati che soddisfano le condizioni sopra esposte ricevono dal Dipartimento un attestato di licenza. Esso non consente di iscriversi direttamente nelle scuole medie superiori.

CAPITOLO X

Disposizioni transitorie e finali

Diritto d'iscrizione nelle scuole medie superiori

Art. 76 ¹Per gli anni scolastici 1996-97 e 1997-98, gli allievi licenziati dalla scuola media ottengono il diritto d'iscrizione alle scuole medie superiori se adempiono ai seguenti requisiti:

- a) ottenere una media di almeno 4,65 nelle materie obbligatorie con al massimo una insufficienza;
- b) aver frequentato i corsi 1 di matematica, francese e tedesco;
- c) aver frequentato con successo almeno una delle opzioni seguenti: italiano A, scienze naturali A, latino, inglese.

²Nel caso in cui la media di cui alla lettera a) del cpv. 1 sia inferiore a 4,65, ma sia tuttavia di almeno 4,5, il consiglio di classe può concedere il diritto d'iscrizione alle scuole medie superiori valutando il profilo complessivo delle note, le potenzialità dell'allievo ed eventuali situazioni particolari.

³Le possibilità di iscrizione nei diversi curricula delle scuole medie superiori secondo la frequenza dei corsi di latino e di inglese e le note ottenute è regolata dalle norme previste dalle scuole medie superiori.

Entrata in vigore

Art. 77 ¹Il presente regolamento - unitamente al suo allegato di abrogazione di regolamenti e di altri atti esecutivi - è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore retroattivamente con l'anno scolastico 1996-97, salvo le disposizioni dei capoversi seguenti.

²Il piano orario, come agli art. 21 e 22, entra in vigore nell'anno scolastico 1997-98 per le classi dalla I alla III, nell'anno scolastico successivo per tutte le classi. Nell'anno scolastico 1997-98, nella classe IV, le materie educazione visiva, educazione musicale e disegno tecnico sono poste in opzione (2 ore settimanali), con un totale di 33 ore d'insegnamento settimanali.

³L'art. 23 entra in vigore per la classe III a partire dall'anno scolastico 1997-98, per la classe IV dall'anno scolastico 1998-99.

4L'art. 50 e l'art. 66 entrano in vigore a partire dall'anno scolastico 1997-98.

5L'art. 37 cpv. 1 lett. d) e gli art. 51 e 65 entrano in vigore a partire dall'anno scolastico 1998-99.

Publicato nel BU **1996**, 315.

Regolamento della scuola media del 18 settembre 1996; modifica

Disposizione transitoria del R 21.12.2004

Entrata in vigore secondo il seguente calendario:

- 1) con l'anno scolastico 2004/05:
 - a) articoli 16 cpv. 2 classi I e II media; 21 cpv. 1 classi I e II media; 21 cpv. 2; 22 cpv. 2; 24 cpv. 1; 37 cpv. 2 classi I e II media; 50 cpv. 1, 4, 5; 51 cpv. 3, 4; 60 cpv. 2;
 - b) per le classi III e IV media restano in vigore gli attuali articoli 16 cpv. 2; 21 cpv. 1; 37 cpv. 2,
- 2) con l'anno scolastico 2005/06:
 - a) articoli 16 cpv. 2 classe III media; 21 cpv. 1 classe III media; 23 cpv. 1 classe III media; 23 cpv. 2; 37 cpv. 1, 2 classe III media; 51 cpv. 1 classe III media; 52 cpv. 1, 2 III media; 60 cpv. 3;
 - b) per le classi di IV media restano in vigore gli attuali articoli 16 cpv. 2; 21 cpv. 1; 23 cpv. 1; 37 cpv. 1, 2, 51 cpv. 1; 52 cpv. 1, 2.
- 3) con l'anno scolastico 2006/07:
 - a) articoli 16 cpv. 2 classe IV media; 21 cpv. 1 classe IV media; 23 cpv. 1 classe IV media; 23 cpv. 3; 37 cpv. 1, 2 classe IV media; 51 cpv. 1 classe IV media; 52 cpv. 1, 2 classe IV media; 63 cpv. 1 classe IV media; 65 cpv. 1, 3, 4 classe IV media.

Regolamento della scuola media del 18 settembre 1996; modifica

(del 21 dicembre 2004)

Norme provvisoriamente ancora in vigore come alla norma transitoria del R 21.12.2004 - BU 2004, 472.

- **Art. 16** ¹...

²Per gli allievi provenienti da scuole medie private non parificate, la classe d'iscrizione è subordinata all'esito di un esame d'ammissione organizzato nella scuola d'arrivo. Le materie d'esame, oltre all'italiano e alla matematica, sono il francese nel primo biennio, il tedesco nel secondo biennio e l'inglese in quarta media. È ammessa una sola insufficienza.

³...

- **Art. 21** ¹Il piano orario settimanale è il seguente:

Materie	Classi				Opzioni IV
	I	II	III	IV	
Italiano	6	5	5	4	+ 2 (opzione 1)
Francese	4	2.5	3	2	
Tedesco	-	3	4	3	
Storia	2	2	2.5	2	
Geografia	2	2	2	2	
Matematica	5	5	5	5	
Scienze naturali	3	3	4	2	+ 2 (opzione 2)
Ed. visiva	2	2	2	-	2 (opzione 3)
Ed. musicale	2	2	1	-	
Ed. manuale e tecnica	2	2	-	-	
Ed. fisica	3	3	3	3	
Insegnamento religioso	1	1	1	1	
Ora di classe	1	0.5	0.5	1	
Opzione	-	-	-	-	2 (opzione 4)
Totale	33	33	33	33	

²Gli istituti, per decisione del consiglio di direzione, possono adottare una variante con 32 ore settimanali nel ciclo d'osservazione e 34 nel ciclo d'orientamento purché ciò non comporti spese di trasporto supplementari. In questo caso un'ora di italiano è spostata dalla I alla III classe e un'ora di educazione fisica è spostata dalla II alla IV classe.

³...

- **Art. 22** 1...

2Nel corso di scienze naturali della classe III è incluso il corso obbligatorio di educazione alimentare e cucina, per mezze sezioni (salvo per impedimenti d'ordine logistico), della durata di 12 settimane (48 ore in totale, comprese 2 ore settimanali fuori orario per i pasti). Le mezze sezioni libere sono impegnate nel laboratorio scientifico.

- **Art. 23**[48] 1Nelle classi III e IV, gli allievi possono scegliere, secondo le disposizioni degli art. 50, 51 e 52, i corsi attitudinali di matematica, francese e tedesco in sostituzione dei rispettivi corsi di base obbligatori. Gli allievi dei corsi di base possono essere ammessi nei corsi attitudinali per un periodo di prova di 4 settimane al massimo in vista di un cambio di corso.

2Nella classe IV sono pure offerti, in forma di opzioni:

- a) corsi supplementari di italiano (opzione 1);
- b) corsi supplementari di scienze naturali (opzione 2);
- c) un corso, a scelta, di educazione visiva o musicale o di disegno tecnico (opzione 3);
- d) un corso, a scelta, di attività tecniche o artigianali o commerciali (opzione 4);
- e) il corso di inglese, sovrapposto alle opzioni 2 e 4.

3Il corso di latino inizia in III con 5 ore e continua in IV con 4 ore. Di regola, in III i latinisti sono esonerati da un'ora di italiano, da una di educazione fisica o di educazione visiva, da un'ora di francese e da una di tedesco; in IV, sono esonerati dall'opzione 1 e da un'ora di educazione fisica o dall'opzione 3. In entrambe le classi, un'ora è posta fuori orario.

- **Art. 24** 1L'ora di classe è attribuita al docente di classe, il quale ne pianifica le attività sulla base delle indicazioni specifiche contenute nei programmi d'insegnamento.

2...

- **Art. 37** 1Nelle classi III e IV i gruppi d'insegnamento sono costituiti secondo i seguenti parametri:

- a) insegnamento comune: massimo 23 allievi per gruppo, purché i gruppi comprendano mediamente almeno 16 allievi;
- b) corsi di matematica, francese e tedesco: massimo 18 allievi nei corsi di base, 25 nei corsi attitudinali;
- c) corsi di latino e inglese: massimo 25 allievi per gruppo;
- d) opzioni, ad esclusione di latino e inglese; ogni istituto ha diritto per la IV classe a un numero complessivo di ore calcolato secondo la seguente formula: (numero delle sezioni \times 7) + 4.[49]

2L'insegnamento obbligatorio delle attività manuali e tecniche e di educazione alimentare ha luogo per mezze classi, salvo impedimenti di natura logistica.

Iscrizione ai corsi attitudinali in III

- **Art. 50** 1L'iscrizione ai corsi attitudinali ha luogo alla fine della seconda classe previa informazione dei genitori e degli allievi.

2...

3...

4Una sola deroga può essere concessa dal consiglio di classe, su richiesta della famiglia, a condizione che la media delle note nelle materie obbligatorie alla fine della seconda classe sia di almeno 4,5.[50]

- **Art. 51** 1L'iscrizione nella IV classe ai corsi attitudinali di matematica, francese, tedesco e nel corso di latino può aver luogo se, alla fine della III, l'allievo ha ottenuto almeno la nota 4 nel corso attitudinale, o almeno la nota 5 nel corso di base corrispondente.

2...

3Per l'iscrizione al corso di inglese non è ammessa più di una insufficienza nelle materie obbligatorie.

4In casi particolari di allievi di lingua materna non italiana, il corso d'inglese può essere sostitutivo del corso di francese o di tedesco. La decisione spetta al consiglio di direzione.

- **Art. 52**[51] 1Nelle classi III e IV è possibile modificare le scelte iniziali in francese, tedesco e matematica entro la fine di febbraio per decisione concorde del consiglio di classe e della famiglia. In caso di disaccordo il passaggio non può aver luogo.

2Di regola la scelta delle opzioni è vincolante per l'intero anno scolastico.

- **Art. 60** 1...

2Un allievo ammesso in III, ma senza la possibilità d'iscrizione in almeno due corsi attitudinali, può ripetere la II per decisione della famiglia.

3Un allievo promosso dalla classe III o dalla classe IV senza insufficienze e con corsi di base

può ripetere la stessa classe scegliendo due corsi attitudinali.[52]

4...

- **Art. 63** ¹La licenza dalla scuola media è data agli allievi che al termine della quarta classe hanno ottenuto la sufficienza in tutte le materie di studio obbligatorie, più la materia scelta nell'opzione 3. Essa è pure concessa nei casi di una o due note 3 o di una nota 2 purché la media delle note nelle materie obbligatorie più la materia scelta nell'opzione 3 sia di almeno 4.[53]

2...

- **Art. 65** ¹Il diritto d'iscrizione alle scuole medie superiori senza esami d'ammissione è concesso agli allievi licenziati dalla scuola media alle seguenti condizioni:

- a) media delle note nelle materie obbligatorie (inclusa la materia scelta nell'opzione 3) di almeno 4,65, con al massimo un'insufficienza;
- b) frequenza dei corsi attitudinali di matematica, francese e tedesco;
- c) una nota sufficiente in almeno uno dei seguenti corsi opzionali: corsi supplementari di italiano e di scienze naturali, di latino e di inglese.

2...

³Se l'allievo non ha seguito il corso attitudinale di francese o di tedesco, può ottenere il diritto se ha ottenuto almeno la nota 5 nel rispettivo corso di base e se sono rispettate le altre condizioni.

⁴Le possibilità di iscrizione nei diversi curricula delle scuole medie superiori secondo la frequenza dei corsi di latino e di inglese e le note ottenute è regolata dalle norme previste dalle scuole medie superiori.

[1] Cpv. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 391; precedente modifica: BU 2002, 195.

[2] Cpv. modificato dal R 3.7.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 520.

[3] Cpv. modificato dal R 21.12.2004; entrata in vigore vedi nota a fine regolamento - BU 2004, 472.

[4] Art. modificato dal R 11.7.2000; in vigore dal 14.7.2000 - BU 2000, 270.

[5] Cpv. introdotto dal R 5.8.1997; in vigore dall'8.8.1997 - BU 1997, 425.

[6] Cpv. introdotto dal R 5.8.1997; in vigore dall'8.8.1997 - BU 1997, 425.

[7] Titolo modificato dal R 3.12.1996; in vigore dal 10.12.1996 - BU 1996, 416.

[8] Art. modificato dal R 21.12.2004; entrata in vigore vedi nota a fine regolamento - BU 2004, 472.

[9] Cpv. modificato dal R 25.5.2010; in vigore dal 1.8.2010 - BU 2010, 189.

[10] Nota marginale modificata dal R 25.5.2010; in vigore dal 1.8.2010 - BU 2010, 189.

[11] Cpv. modificato dal R 25.5.2010; in vigore dal 1.8.2010 - BU 2010, 189.

[12] Cpv. modificato dal R 21.12.2004; entrata in vigore vedi nota a fine regolamento - BU 2004, 472.

[13] Art. modificato dal R 21.12.2004; entrata in vigore vedi nota a fine regolamento - BU 2004, 472; precedente modifica: BU 2000, 270.

[14] Lett. modificata dal R 25.5.2010; in vigore dal 1.8.2010 - BU 2010, 189.

[15] Art. introdotto dal R 25.6.2002; in vigore dal 1.7.2002 secondo la disposizione del cpv. seguente: l'art. 23a entra in vigore per la classe III a partire dall'anno scolastico 2002-03, per la classe IV dall'anno scolastico 2003-04 - BU 2002, 165.

[16] Art. introdotto dal R 30.6.2009; in vigore dal 1.9.2009 - BU 2009, 305.

[17] Cpv. modificato dal R 21.12.2004; entrata in vigore vedi nota a fine regolamento - BU 2004, 472.

[18] Nota marginale modificata dal R 11.7.2000; in vigore dal 14.7.2000 - BU 2000, 270.

[19] Art. modificato dal R 11.7.2000; in vigore dal 14.7.2000 - BU 2000, 270.

[20] Art. modificato dal R 11.7.2000; in vigore dal 14.7.2000 - BU 2000, 270.

[21] Art. modificato dal R 21.12.2004; entrata in vigore vedi nota a fine regolamento - BU 2004, 472; precedente modifica: BU 1999, 161.

[22] Lett. modificata dal R 30.6.2009; in vigore dal 1.9.2009 - BU 2009, 305.

[23] Cpv. modificato dal R 25.5.2010; in vigore dal 1.8.2010 - BU 2010, 189.

[24] Cpv. modificato dal R 3.12.1996; in vigore dal 10.12.1996 - BU 1996, 416.

[25] Art. modificato dal R 30.6.2009; in vigore dal 1.9.2009 - BU 2009, 305; precedenti modifiche: BU 1999, 161; BU 2001, 176.

[26] Cpv. modificato dal R 11.7.2000; in vigore dal 14.7.2000 - BU 2000, 270.

[27] Art. modificato dal R 11.7.2000; in vigore dal 14.7.2000 - BU 2000, 270.

[28] Nota marginale modificata dal R 21.12.2004; entrata in vigore vedi nota a fine regolamento - BU 2004, 472.

- [29] Art. modificato dal R 21.12.2004; entrata in vigore vedi nota a fine regolamento - BU 2004, 472; precedente modifica: BU 2000, 270.
- [30] Art. modificato dal R 21.12.2004; entrata in vigore vedi nota a fine regolamento - BU 2004, 472; precedente modifica: BU 2000, 270.
- [31] Art. modificato dal R 21.12.2004; entrata in vigore vedi nota a fine regolamento - BU 2004, 472; precedente modifica: BU 2000, 270.
- [32] Cpv. introdotto dal R 11.7.2000; in vigore dal 14.7.2000 - BU 2000, 270.
- [33] Cpv. modificato dal R 3.12.1996; in vigore dal 10.12.1996 - BU 1996, 416.
- [34] Cpv. modificato dal R 3.12.1996; in vigore dal 10.12.1996 - BU 1996, 416.
- [35] Cpv. modificato dal R 11.7.2000; in vigore dal 14.7.2000 - BU 2000, 270.
- [36] Cpv. modificato dal R 11.7.2000; in vigore dal 14.7.2000 - BU 2000, 270.
- [37] Cpv. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 391; precedente modifica: BU 2000, 270.
- [38] Cpv. modificato dal R 21.12.2004; entrata in vigore vedi nota a fine regolamento - BU 2004, 472.
- [39] Cpv. modificato dal R 21.12.2004; entrata in vigore vedi nota a fine regolamento - BU 2004, 472; precedente modifica: BU 2000, 270.
- [40] Cpv. modificato dal R 21.12.2004; entrata in vigore vedi nota a fine regolamento - BU 2004, 472; precedente modifica: BU 1996, 416.
- [41] Cpv. modificato dal R 11.7.2000; in vigore dal 14.7.2000 - BU 2000, 270.
- [42] Lett. introdotta dal R 11.7.2000; in vigore dal 14.7.2000 - BU 2000, 270.
- [43] Art. modificato dal R 30.6.2009; in vigore dal 1.9.2009 - BU 2009, 305 e 372; precedente modifica: BU 2004, 472.
- [44] Art. modificato dal R 3.12.1996; in vigore dal 10.12.1996 - BU 1996, 416.
- [45] Lett. modificata dal R 7.7.2009; in vigore dal 7.7.2009 - BU 2009, 310; precedente modifica: BU 2007, 641.
- [46] Cpv. modificato dal R 10.10.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 641.
- [47] Cpv. modificato dal R 10.10.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 641.
- [48] Art. modificato dal R 11.7.2000; in vigore dal 14.7.2000 - BU 2000, 270.
- [49] Lett. modificata dal R 6.7.1999; in vigore dal 9.7.1999 - BU 1999, 161.
- [50] Cpv. modificati dal R 11.7.2000; in vigore dal 14.7.2000 - BU 2000, 270.
- [51] Art. modificato dal R 11.7.2000; in vigore dal 14.7.2000 - BU 2000, 270.
- [52] Cpv. modificati dal R 11.7.2000; in vigore dal 14.7.2000 - BU 2000, 270.
- [53] Cpv. modificato dal R 3.12.1996; in vigore dal 10.12.1996 - BU 1996, 416.